



COMUNE di MONTERODUNI

(Provincia di ISERNIA)

Cod. Fisc. 80001790940

Part. IVA 00201720943

telefono 0865/491586

Piazza Municipio

telefax 0865/491391

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria – 1^a convocazione - Seduta del 27.2.2018

oooooooooooooooooooooooooooo

N. 2 del 27.2.2018

Oggetto: Analisi assetto complessivo società partecipate al 31.12.2017 – Determinazioni.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO dalle ore 20.00 fino alle ore 20.45 in continuazione nella sala delle adunanze consiliari, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

Nominativo		Carica	Presenti	Assenti
1	Russo Custode	Sindaco	X	
2	Foglietta Anna Maria	Consigliere		X
3	Biello Altiero	Consigliere		X
4	Cristinzio Michele	Consigliere	X	
5	Mancini Anna	Consigliere	X	
6	Cianfrani Gabriele	Consigliere	X	
7	Delli Carpini Luca	Consigliere	X	
8	Faralli Francesco	Consigliere	X	
9	Biello Michele	Consigliere	X	
10	Altobelli Nicola	Consigliere	X	
11	De Giacomo Michele	Consigliere		X
TOTALE			8	3

Partecipa il Segretario Comunale Lucia Guglielmi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Russo Custode assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 comma 1 del T.U.S.P., ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni sia dirette che indirette predisponendo ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P.;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Monteroduni e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che l'analisi dell'assetto complessivo è adempimento obbligatorio;

RICHIAMATI

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 e condiviso con propria deliberazione n. 10 del 29.3.2016;
- la propria deliberazione n. 21 del 26.9.2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione" con cui è stato deliberato di procedere all'alienazione delle partecipazioni in Agenzia Sfide s.c.a.r.l. ;
- la propria deliberazione n. 24 del 10.10.2016 avente ad oggetto "Adesione Società consortile Gal Molise Rurale Agenzia di Sviluppo Scarl – provvedimenti";

VISTO che l'assetto complessivo delle società partecipate non ha subito variazioni relativamente all'ultimo atto adottato in materia di revisione;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2017 il Comune di Monteroduni possiede partecipazioni negli enti già costituiti di cui al seguente prospetto:

Numero d'ordine	Ragione sociale / denominazione	Forma giuridica e codice fiscale partecipata	Quota e tipologia partecipazione	Annotazioni
1	Agenzia S.F.I.D.E. Sviluppo Formazione Ideazione di progetti per gli enti locali società consortile a responsabilità limitata	Società consortile 00857000947	1,33% diretta	Partecipazione da dismettere entro un anno dal provvedimento (delibera C.C. n. 21 del 26.9.2017)
2	Molise Sviluppo società consortile	Società	0,073% diretta	

	per azioni	consortile 90023160949		
3	G.A.L. Molise Rurale società consortile a responsabilità limitata	Società consortile 00947590949	0,41% diretta	
4	Consorzio per lo sviluppo industriale Isernia Venafro	Consorzio	2,07% diretta	
5	Agenzia di sviluppo rurale Molise gruppo di azione locale s.c.r.l.	Società consortile	0,133% indiretta tramite società n. 1 (Agenzia SFIDE)	Partecipazione da dismettere in esito alla diretta entro un anno dal provvedimento (delibera C.C. n. 21 del 26.9.2017)

RILEVATO che in esito all'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni non si ritiene necessario adottare un piano di riassetto con conseguente razionalizzazione ulteriore a quanto già determinato in sede di revisione straordinaria di cui al proprio atto deliberativo n. 21 del 26.9.2017;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica reso sulla corrispondente proposta deliberativa e riportato nel presente atto;

DOPO ESAME E DISCUSSIONE, con i seguenti interventi

Chiede la parola il consigliere Biello Michele il quale richiama l'attenzione sulla presenza del Consorzio per lo sviluppo industriale Isernia Venafro nell'assetto delle partecipazioni dell'ente e su quanto costa all'Ente tale partecipazione: a riguardo cita il piano di rientro della durata di tre anni che il comune deve onorare per saldare le quote pregresse oltre la quota annuale, soldi che l'Ente avrebbe potuto destinare a servizi alla collettività e si interroga se vi siano ricadute positive sul territorio da questa partecipazione.

Il Sindaco Presidente rappresenta che il pagamento delle quote pregresse non è stata una scelta ma un obbligo derivante dalle sentenze di condanna e il permanere nel Consorzio ha comunque comportato benefici anche per il medesimo piano di rientro basti pensare che il comune pagherà solo le quote e non anche interessi e spese legali. Prosegue rappresentando che finalmente la situazione del Consorzio è migliorata da quando è finito il periodo del commissariamento e anticipa ufficiosamente che da pochi giorni è stato anche ottenuto il dimezzamento della quota di partecipazione e comunque in considerazione degli sviluppi inerenti l'area di crisi spera di ottenere una ricaduta positiva anche con riferimento a qualche insediamento produttivo pur considerando che sono favoriti gli interventi di riconversione.

Con voti favorevoli n. 6 e contrari n. 2 (Biello Michele e Altobelli Nicola) palesemente e legalmente espressi da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DARE ATTO che dall'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Monteroduni detiene partecipazioni sia dirette che indirette, non ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell'art. 20 del T.U.S.P. e pertanto non si procede ad un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, fatto salvo quanto deliberato in sede di revisione straordinaria con proprio atto n. 21 del 26.9.2017;

DETERMINARE che, per il tramite del responsabile del servizio economico finanziario, la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune nonché agli organi previsti per legge;

DARE ATTO che i dati di cui al presente provvedimento sono stati già inseriti nel portale del Tesoro con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3, del T.U.S.P.;

DICHIARARE, con separata votazione ad esito favorevoli n. 6 e contrari n. 2 (Biello Michele e Altobelli Nicola) palesemente e legalmente espressi da n. 8 consiglieri presenti e votanti, data l'urgenza di attuare gli adempimenti consequenziali, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di MONTERODUNI

(Provincia di ISERNIA)

Cod. Fisc. 80001790940

Part. IVA 00201720943

telefono 0865/491586

Piazza Municipio

telefax 0865/491391

**PROPOSTA DELIBERA DI C.C. AVENTE AD OGGETTO:
Analisi assetto complessivo società partecipate al 31.12.2017 – Determinazioni.**

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267.

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
della sopra indicata proposta deliberativa
Monteroduni, li 19.2.2018**

**Il Responsabile del Servizio
f.to rag. Francesco Foglietta**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Russo Custode

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

Attesto che la presente deliberazione è stata **pubblicata all'Albo Pretorio** del comune in data **28.2.2018** per rimanervi per **15 giorni consecutivi**.

Monteroduni, lì 28.2.2018

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

Attesto che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267)

diviene esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. Lgs. 18.08.00 n. 267)

Monteroduni, lì 28.2.2018

IL SEGRETARIO
f.to Lucia Guglielmi

Attestazione valida esclusivamente per le copie.

Attesto che la presente copia è conforme all'originale.

IL SEGRETARIO
Lucia Guglielmi